

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELINI Armando

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1964

Norme in materia di alienazione di demani comunali o collettivi

ONOREVOLI SENATORI. — Da ogni parte vengono segnalate aspirazioni di Comuni o di Associazioni agrarie che vorrebbero alienare i beni civici essenzialmente per destinarli a svariati fini di pubblico interesse, mentre l'attuale legge sugli usi civici prevede autorizzazioni all'alienazione solo per i terreni insuscettibili delle utilizzazioni agrarie di cui alla legge stessa.

Occorre precisare che in via di principio deve ritenersi intangibile il regime di indisponibilità dei beni civici che, tramandatoci dalle legislazioni preunitarie, trova rigorosa conferma nella legislazione vigente. L'indisponibilità dei beni civici ha avuto il merito indiscutibile di conservarci un notevole complesso di beni, che altrimenti sarebbe andato disperso e non vi è oggi nessun motivo che possa consigliare di rendere comunque meno severo il regime di indisponibilità.

La legge stessa prevede però alcune possibilità di autorizzazioni preventive ad alienare (anzi solo a vendere, come ha chiarito la giurisprudenza della Cassazione), senza però dare direttive a tali autorizzazioni, e presupponendo che questi beni debbano es-

sere sempre e solo destinati a finalità agricole.

Lasciando inalterato il sistema dell'indisponibilità, appare però opportuno estendere il contenuto a tutte le ipotesi in cui concorrono seri e provati motivi di pubblico interesse.

Oggi, in pratica, se occorre utilizzare dei beni civici per scopo di pubblico interesse, si deve ricorrere all'espropriazione per pubblica utilità, istituto forse neppure applicabile a beni sottoposti ad un regime giuridico analogo a quello dei beni demaniali.

L'articolo 39 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, che prevede le autorizzazioni ad alienare, pone poi un'altra limitazione che nella pratica si è appalesata inopportuna. L'autorizzazione dovrebbe essere concessa solo dopo la lunga e laboriosa formazione del piano di massima di destinazione di tutte le terre.

Si è cercato nella pratica di superare questa disposizione emettendo un decreto ai sensi dell'articolo 37 dello stesso regio decreto n. 332, del 1928, che autorizzi la destinazione di singoli beni prima della formazione del piano di massima, ma anche in

tal modo il procedimento è rimasto complesso e lentissimo, inadeguato a risolvere le alienazioni più opportune, quelle per impellenti necessità di generale interesse.

Ad ovviare a simili inconvenienti con il primo articolo di cui all'allegato progetto si è inteso consentire al Ministero di autorizzare la vendita di beni civici allorquando sussistano comprovati motivi di sviluppo industriale, urbanistico o turistico o altre finalità di pubblico interesse.

Naturalmente tali finalità devono risultare dal provvedimento, e pertanto le si sono qualificate « certe e comprovate ».

Siccome il provvedimento deve anche indicare il prezzo di vendita, ad evitare abusi si è richiesto il parere dell'Ufficio tecnico erariale circa i valori dei beni.

Alienazione di demani comunali o demani collettivi per finalità urbanistiche o turistiche sono sempre state conformi alla nostra tradizione; interi paesi sono infatti sorti nei secoli passati su beni civici. Consentendo oggi l'alienazione per tali finalità, si eviterà anche la possibilità di speculazioni rese possibili dall'attuale sistema. Oggi possono infatti quotizzarsi, come terreni agrari, beni che hanno già acquistato alta suscettibilità edilizia, e il quotista, ricevutigli con un ca-

none commisurato al reddito agrario, utilizza poi i beni per suoli edificatori.

Per quanto riguarda il secondo articolo, questo trova ragione nel fatto che la giurisprudenza ha opportunamente ritenuto, in materia di bonifiche, che occorre l'autorizzazione preventiva anche nella ipotesi in cui la legge sulla bonifica consentiva all'articolo 99 l'alienazione (così Cassazione, Sezioni unite, sentenza 16 marzo 1959, n. 759).

Altra analoga ipotesi si ha nel caso di beni boschivi, per i quali l'acquisto è previsto dalla legge forestale del 1923.

Essendo state effettuate varie alienazioni di tali beni senza la speciale autorizzazione di cui all'articolo 39 del regio decreto n. 332, del 1928, appare opportuno un provvedimento che, esaminando caso per caso, possa dare, ove sussistano ragioni per conservare l'alienazione, una speciale sanatoria per il passato, ove all'attualità concorrano le condizioni che consentirebbero l'autorizzazione.

Appare opportuno che, in sede di sanatoria, si riconosca agli Enti interessati (Comuni e Associazioni agrarie) un indennizzo da determinarsi nello stesso provvedimento di convalida, anche in relazione al valore attuale dei beni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'autorizzazione di cui all'articolo 39 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, ad alienare terre comuni o demani comunali od altri provenienti dall'affrancazione di usi civici, ed in genere sottoposte a regime di inalienabilità di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, potrà essere concessa anche prima della formazione del piano di massima dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere del Commissario per la liquidazione degli usi civici e sentito, circa il valore dei beni, l'Ufficio tecnico erariale, ove concorrano certi provati motivi di sviluppo industriale, urbanistico o turistico o altre finalità di pubblico interesse.

Art. 2.

Nei casi previsti dall'articolo 99 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dagli articoli 111 e 112 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ove sussistano all'attualità motivi che consentono l'alienazione, potrà convalidare eventuali acquisti che non siano stati preceduti dall'autorizzazione di cui agli articoli 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1776 e 39 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Tale convalida potrà venire, previo parere del Commissario per la liquidazione degli usi civici, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di convalida sarà previsto un equo indennizzo da corrispondersi dai possessori stessi ai Comuni o Associazioni agrarie cui i beni appartenevano.